



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” ed, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-*bis* del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-*bis* al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l’articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l’articolo 20 rubricato “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l’articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l’articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota assunta al protocollo DICA con il n. 23877 del 24 agosto 2023, con la quale il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, relativo al progetto di impianto eolico, da realizzarsi nei comuni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

di Orta Nova (FG), Ortona (FG) e Stornara (FG), in località "Posta delle Canne " e "Mascitelli", proposto da Posta delle Canne S.r.l.;

RILEVATO che il progetto prevede l'installazione di n. 10 aerogeneratori, di un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 180 metri, altezza mozzo pari a 105 metri, con rotori aventi diametro massimo di 150 metri, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW, per una potenza complessiva di 56 MW, nel territorio dei Comuni di Orta Nova e Ortona, mentre parte dell'elettrodotto esterno ricade nel territorio comunale di Stornara ove insistono anche le opere di connessione alla Rete di Trasmissione elettrica nazionale (RTN);

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la società Posta delle Canne S.r.l., con nota del 7 agosto 2020, ha presentato, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nonché dei seguenti titoli ambientali: 1. autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 42/2004; 2. autorizzazione culturale di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 3. compatibilità rispetto al Piano di Assetto Idrogeologico;

PRESO ATTO della pubblicazione, in data 7 settembre 2020, sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell'allora Ministero della transizione ecologica dell'avviso e della documentazione concernente la presentazione della predetta istanza nonché dell'avvio della consultazione pubblica in data 4 novembre 2020 con termine di presentazione delle osservazioni fissato al 3 gennaio 2021;

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta di integrazioni del 31 maggio 2021, il proponente ha provveduto alla ripubblicazione sul sito internet istituzionale delle integrazioni richieste, con conseguente supplemento di consultazione pubblica avviato in data 6 agosto 2021 con termine ultimo per presentare osservazioni fissato al 5 settembre 2021;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso l'allora Ministero della transizione ecologica, sono pervenute osservazioni da parte dei Comuni di Ortona e Stornara nonché da parte del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio della Regione Puglia;

CONSIDERATO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il progetto è compreso tra le opere dell'Allegato II del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., punto 2) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW" e, pertanto, ai sensi dell'art.7-bis, comma 2, del Titolo I, Parte II del decreto legislativo 152/06, è stato sottoposto a VIA in sede statale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Ministero della Cultura, con parere negativo del 13 luglio 2023, ha rappresentato che l'impianto in questione non si colloca in area idonea all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi della lettera *c-quater* del comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in quanto a distanza inferiore a 3 chilometri (fascia di rispetto) da beni culturali, archeologici e architettonici sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, nel menzionato parere, ha rappresentato l'interferenza dell'impianto proposto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico quali, in particolare: fiumi e torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, quali i corsi d'acqua "Canale Ponticello", "Canale Biasifiocco", "Marana la Pidocchiosa", nonché l'attraversamento di formazioni arbustive presenti lungo i corsi d'acqua citati;

CONSIDERATO che, nello stesso parere, il Ministero della cultura ha evidenziato che un tratto del cavidotto esterno di progetto attraverserà il tratturello Stornarella – Carapelle (oggi SP 81) vincolato ai sensi della parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004;

CONSIDERATO inoltre, che il parere negativo del Ministero della cultura individua una serie di interferenze dell'impianto con siti interessati da beni storico culturali, quali la Masseria Mascitelli che dista circa 400 metri dall'aerogeneratore di progetto WTG04, nonché la Masseria Posta delle Canne che dista circa 600 metri dall'aerogeneratore WTG08 e circa 700 metri dall'aerogeneratore WTG09;

CONSIDERATO che, secondo il Ministero della cultura, l'impianto andrebbe ad interferire con strade a valenza paesaggistica, come la Strada Provinciale 110, che attraversa l'impianto in prossimità degli aerogeneratori WTG02, WTG03 e WTG09, nonché la Strada Provinciale 87, che si tiene ad una distanza minima di quasi 2 chilometri dall'aerogeneratore più vicino;

TENUTO CONTO che, nella medesima area, nel raggio di 20 chilometri, sono presenti circa 118 aerogeneratori già realizzati e 8 aerogeneratori già autorizzati e non realizzati, oltre a 3 impianti fotovoltaici già realizzati di cui uno ricadente all'interno dell'autorizzando parco eolico in questione, e, pertanto, secondo il Ministero della cultura, la realizzazione di ulteriori 11 aerogeneratori, alti 180 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale "Il Mosaico di Cerignola" previsto dalle Schede d'ambito sezione B del citato PPTR;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura ritiene la proposta progettuale complessivamente non coerente e, quindi, incompatibile con gli obiettivi di qualità paesaggistica fissati dalla Regione Puglia nel PPTR, riferiti alle componenti dei paesaggi rurali e alle componenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

visivo percettive dell'ambito territoriale in cui esso si localizza, non consentendo il raggiungimento di quegli obiettivi e quindi l'attuazione delle strategie previste dallo stesso PPTR;

CONSIDERATO che con il parere favorevole n. 246 del 26 aprile 2022 la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS dà atto che nell'area interessata dal tracciato dei cavidotti, sono presenti i seguenti corsi d'acqua, iscritti negli elenchi delle Acque Pubbliche, quali il Torrente Carapelle, il Canale Ponticello, il Canale Biasifiocco, la Marina Pidocchiosa, e che l'attraversamento di tali corsi d'acqua da parte del cavidotto esterno avverrà con la tecnica della Trivellazione teleguidata (TOC), così consentendo di contenere le opere di movimento terra che comporterebbero modifiche all'equilibrio idrogeologico e all'assetto morfologico dell'area;

RILEVATO che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS attesta che tutti gli aerogeneratori risultano esterni ai tratturi tutelati e alla relativa area buffer di 30 metri ad eccezione del cavidotto esterno che attraversa il tratturello “Carapelle Stornarella” che verrà, tuttavia, attraversato con la tecnica della trivellazione teleguidata (TOC) alla profondità di due metri in modo che il tratturello e la fascia di rispetto dello stesso vengano preservati;

PRESO ATTO che il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS attesta, rispetto alle segnalazioni architettoniche Masseria Mascitelli e Masseria Posta delle Canne, la congruità della distanza minima di oltre 450 metri con le componenti progettuali;

CONSIDERATO il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS nella parte in cui analizza le componenti dei valori percettivi nell'area vasta, segnalando che i punti panoramici più vicini al parco eolico sono Canne delle Battaglie e Minervino Murge e distano oltre 20 chilometri dall'area d'impianto, di molto superiore al limite di rispetto di 10 chilometri;

CONSIDERATO che il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS attesta che la strada panoramica più vicina è a circa 20 km dall'area di progetto, a sud del territorio di Cerignola, in prossimità del Fiume Ofanto nonché che le strade a valenza paesaggistica più vicine all'impianto sono la strada provinciale 110, che collega i centri abitati di Ortona ad Orta Nova e che taglia trasversalmente l'area di impianto ad una distanza minima di 300 m dall'aerogeneratore più vicino e che la strada provinciale 87, posta a est degli aerogeneratori che collega i centri abitati di Orta Nova e di Ascoli Satriano, si colloca ad una distanza minima di quasi 2 chilometri dall'aerogeneratore più vicino;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nel proprio parere favorevole, riprendendo le analisi della società proponente, in merito agli impatti cumulativi dell'opera afferma che *“l'opera di progetto in relazione agli altri impianti*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

presenti, in definitiva, non andrà ad incidere in maniera irreversibile sul suolo o sul sottosuolo, né sulla qualità area o del rumore, né sul grado naturalità dell'area o sull'equilibrio naturalistico presente, l'unica variazione permanente è di natura visiva, legata all'istallazione di nuovi aerogeneratori”;

VISTI i pareri dei Comuni di Ortona e Stornara, assunti al protocollo MASE rispettivamente con i nn. 51385 e 51382 del 14 maggio 2021, entrambi favorevoli con prescrizioni relative all'attraversamento teleguidato dei reticoli idrografici e alla richiesta di compensazioni ambientali e territoriali nella misura del 3% (tre per cento) dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto;

VISTO il parere del 27 novembre 2020 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambiente – Servizio territoriale di Foggia, assunto al protocollo MASE con il numero 65900 del 18 giugno 2021, in cui si attesta che le aree interessate dai lavori per la realizzazione dell'impianto in questione non sono soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e del Regolamento regionale n. 9 dell'11 marzo 2015;

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nel proprio parere negativo, afferma che le aree di progetto non sono sottoposte a provvedimenti di tutela archeologica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, né interessate da procedimenti in itinere di tutela archeologica ai sensi degli articoli 10, 13, 14 e 45 del medesimo decreto legislativo, ad eccezione del tratturello n. 39 “Carapelle Stornarella” per il quale il progetto ha previsto un attraversamento da parte del cavidotto esterno tramite trivellazione teleguidata (TOC) alla profondità di due metri in modo che il tratturello e la fascia di rispetto dello stesso vengano preservati;

TENUTO CONTO, che il Ministero della cultura, nel proprio parere, non ha indicato modifiche progettuali o prescrizioni in grado di rendere compatibile l'impianto proposto con il paesaggio del sito prescelto;

CONSIDERATO il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha previsto integrazioni prescrittive per evitare, prevenire, ridurre e, per quanto possibile, compensare i residui impatti ambientali del progetto sia in fase di cantierizzazione, che in fase di realizzazione e di esercizio, mirando alla minimizzazione del consumo di suolo e del frazionamento colturale e indicando idonee misure di compensazione per gli agricoltori e per il restauro ecologico di habitat connessi agli agroecosistemi, e prescrivendo la quantificazione puntuale delle emissioni legate ai materiali impiegati (principalmente acciaio e calcestruzzo);

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione subordina all'utilità sociale, e il principio di derivazione comunitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi devono essere bilanciati con l'interesse alla tutela paesaggistico-ambientale e l'interesse alla tutela del patrimonio storico e artistico di cui all'articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi con i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adequata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che detti obiettivi sono stati ulteriormente declinati dalla cd. Normativa Europea sul Clima di cui al Regolamento (UE) 2021/119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere, ha dato atto che è stata verificata la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e con i piani urbanistici, paesaggistici e ambientali esistenti;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera *c-quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 – avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare quali “aree idonee” quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di impianto eolico, da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Orta Nova e Ortona, con elettrodotto esterno ricadente in parte nel territorio comunale di Stornara ove insistono anche le opere di connessione alla RTN, proposto da Posta delle Canne s.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse nel parere n. 246 del 26 aprile 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI